

Damigela Hoxha

Donne criminali fra dottrina e prassi alla fine del XVIII secolo

ABSTRACT: In the criminal trial of the modern age women tended to be accused of crimes related to the sexual sphere, such as unwanted pregnancies or gabbate for ailments and still hidden in order not to lose the good name, but also the illegal parties, and even deletions more or less heinous of newborn or its concealment. The richness and continuity of the archival of the Bologna Court of Torrone has allowed to document the presence of women also with regard to the most heinous crimes such as femicide and patricide.

KEYWORDS: criminal justice, women, modern age

Nel processo criminale di età moderna le donne appaiono rinchiusi in una sorta di *hortus conclusus*, espressione di una cultura patriarcale che – scrisse Sbriccoli – “tenne fuori – anche dal processo di criminalizzazione primaria – comportamenti femminili potenzialmente lesivi, nella convinzione di poterli ‘addomesticare’ col solo mezzo della *vis viri* dentro il rassicurante recinto della *potestas paterna vel maritalis*”. Tale condizionamento finì per falsare “pesantemente il rapporto tra le azioni delittuose e il loro trattamento processuale”, con la ovvia conseguenza di una sottorappresentazione delle donne nelle aule giudiziarie¹.

È da questa considerazione che occorre, forse, partire nel riflettere sul problema della criminalità femminile in età moderna. Il lungo dibattito sull'argomento vide i primi studi condotti da Cesare Lombroso e dai suoi collaboratori, intorno alla fine dell'800. In essi si tentava di spiegare l'atteggiamento deviante della donna come il frutto di una “inferiorità biologica e intellettuale”, che la portava ad assumere condotte pressoché inadeguate e irresponsabili. E si arrivava ad enucleare una serie di reati “tipici” femminili, prevalentemente collegati ad una particolare condizione biologica della donna, quali la stregoneria, il veneficio, la prostituzione e l'infanticidio². Non deve stupire che ancora nel Novecento venisse riproposto l'antico *cliché* che discriminava i reati in relazione al genere di appartenenza del reo.

Nell'età moderna si ritrovano ancora reati tradizionalmente attribuiti al genere maschile, quali ad esempio il vagabondaggio, l'accattonaggio e l'ubriachezza. Al contrario, quelli che il senso comune riservava alle donne si sostanziavano principalmente in violenze verbali o in comportamenti sessuali irregolari, quali le gravidanze extramatrimoniali o l'infanticidio. I reati ‘tipicamente femminili’ finivano così per essere ascrivibili quasi esclusivamente alla sfera sessuale, il che non escludeva la partecipazione femminile in altri crimini, come ad esempio quelli contro la proprietà. Emblematico, a tal proposito, è il caso – conservato nell'Archivio Arcivescovile di Bologna – della contessa ferrarese Olimpia Gambetti imputata di

¹ M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti, 1972-2007*, I, Milano 2009, p. 1251.

² C. Lombroso-G. Ferrero, *La donna delinquente la prostituta e la donna normale*, Torino 1894, ed. 1927.

furto semplice nel 1787³, che parrebbe impersonificare l'immagine della donna avida e incline al furto di cui aveva scritto nel '500 il giurista Tiraqueau⁴. In realtà dai carteggi processuali conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna si evince che le denunce per furto contro le donne erano pochissime e, nella maggior parte dei casi, erano circoscritte nel contado piuttosto che in città, trattandosi quasi sempre di piccoli furti commessi da ladre occasionali⁵.

Ma le storie, che raccontano le carte del tribunale, non si limitano solo agli insulti, ai morsi, ai furti di minor entità o, in genere, a quei piccoli reati che costituiscono la maggioranza dei casi. Nel caleidoscopico campionario che ci offrono le carte processuali bolognesi non mancano i crimini strettamente collegati alle trasgressioni sessuali, quali le gravidanze inattese o gabellate per malanni e comunque nascoste per non perdere il buon nome, ma anche i parti clandestini, e ancora le soppressioni più o meno atroci del neonato ovvero il suo occultamento. La ricchezza e continuità del fondo archivistico del Tribunale bolognese ha permesso di documentare la presenza femminile anche con riguardo a crimini più efferati quali l'uxoricidio e il parricidio.

Il parricidio in senso stretto, quel delitto 'atrocissimo' punito con la morte qualificata – secondo la definizione del bando Serbelloni che ricalca, precisandola, quella del bando Giustiniani - si commette “nelli propri genitori, ma si estende a tutti gl'altri parenti fin al terzo, e quarto grado di consanguineità, et affinità secondo il gius canonico”⁶. Così ad esempio si riporta nella schiera dei parricidi il caso della vedova Antonia Gibelli che nel 1728 venne condannata a morte in contumacia, senza essere mai catturata, come istigatrice dell'omicidio di suo fratello Guglielmo, sacerdote, che non sopportava la sua vita scandalosa e la sua relazione con il ventiduenne marchese Palmieri, ben più giovane di Antonia che aveva due figlie adolescenti quasi dell'età dell'amante. Pare che mandante dell'omicidio fosse stato proprio il Palmieri, che fu dapprima condannato alla decapitazione in contumacia e, in seguito, graziato da Benedetto XIV nell'aprile del 1741⁷.

Rientra legittimamente nella categoria dell'omicidio con qualità di parricidio anche l'uccisione del figlio adulto da parte dei genitori. Nella letteratura giuridica d'età moderna trova cittadinanza la figura del padre che uccide il figlio adulto per un eccesso di autorità, comprensibile e socialmente accettata come reazione ad un atto di disobbedienza, qualunque sia l'età del figlio, diversamente è assente la fattispecie dell'omicidio del figlio adulto compiuto dalla madre⁸. Nella campionatura, sinora nota,

³ G. Angelozzi-C. Casanova, *Donne criminali: il genere nella storia della giustizia*, Bologna 2014, p. 24. Il riferimento va, in particolare, a Archivio Arcivescovile di Bologna, *Processi Criminali*, 1787.

⁴ A. Tiraqueau, *De legibus connubialibus et iure maritali*, Paris 1564. Per maggiori informazioni sul pensiero dell'Autore circa l'inferiorità della donna per carenze oggettive psico-fisiche - che devono essere riconosciute e neutralizzate, secondo gli insegnamenti aristotelici - vedasi G. ROSSI, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino 2007.

⁵ Cfr. sul punto G. Angelozzi-C. Casanova, *Donne criminali*, cit.; M. Cavina - B. Ribémont (curr.), *Le donne e la giustizia fra medioevo ed età moderna. Il caso di Bologna a confronto*, Bologna 2014.

⁶ *Bando generale della legazione di Bologna e suo contado fatto pubblicare li 12 ottobre 1756 dall'Eminentissimo e Reverendissimo sig. Cardinale Fabrizio Serbelloni, Legato a latere di detta città*, Bologna s.d.

⁷ Sulla vicenda giudiziaria di Antonia Gibelli, anch'essa condannata a morte in contumacia, cfr. ASB, *Tribunale del Torrione*, Reg. 7896/3, fascicolo 37.

⁸ Sul tema si veda M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari 2007, pp. 28-31; Id., *Padri tiranni. Una polemica illuminista*, in *Cheiron: materiali e strumenti di aggiornamento storiografico*,

del fondo del tribunale criminale bolognese si trovano due soli episodi non contemplati dalla dottrina giuridica e rimessi all'*arbitrium* dei giudici: il primo caso è quello di Olimpia di Monteveglio, sospettata di aver ucciso suo figlio Antonio De Maria ma mai formalmente accusata⁹. Diverso è il caso di Domenica Maria Farné, una donna settantenne che nel 1789 fu processata per la morte del figlio, Silvestro Bovoli “uomo robusto dell’età di anni 44 ammogliato, con quattro figli, che tutti convivevano in quella stessa casa”, così come recitava l’atto di imputazione¹⁰. Voci concordi dipingevano l’uomo come ubriaccone, dissipatore e donnaio. La ragione del contendere – che fece scoppiare l’ennesima lite e causò la furente ira di Domenica – sarebbe stata il tentativo da parte della vittima di vendere una mucca, approfittandosi della grave malattia del padre e all’insaputa della madre. L’imputata, indignata dalla mancanza di rispetto del figlio e probabilmente sconvolta dal timore che costui dilapidasse il patrimonio di famiglia, “presa l’opportunità di essersi egli addormentato, con uno dei suoi ronchetti, che erano nella stessa cucina, principiò a vibrargli dei colpi nel collo ed in capo in maniera che quasi nell’istante lo privò di vita”. L’unico momento in cui la madre mostrò compassione nei confronti del figlio da lei stessa ucciso fu quando chiamò il prete, “per raccomandare l’anima” del figlio che aveva appena assassinato. La donna, sana di mente, pur ammettendo l’uccisione cercò di giustificarsi adducendo la scusante della “grave provocazione per parte dell’ucciso”, che l’avrebbe dapprima insultata dandole della “vecchia bugiarda” e poi aggredita con una roncola, ma sarebbe inciampato e gli sarebbe caduta di mano la roncola stessa, con cui la madre lo uccise, per difendersi in preda all’ira. L’avvocato difensore Ignazio Magnani¹¹, avvocato dei poveri e professore a Bologna, cercò di convincere il collegio giudicante che la donna era esasperata dalle aggressioni verbali e fisiche del figlio, tanto che accecata dall’ultima provocazione, avrebbe perso la lucidità e, non più *compos sui*, l’avrebbe ucciso. L’avvocato felsineo tentò inizialmente di giocare la carta della follia della Farné: “Uccidere un uomo è un gran delitto; più grande ucciderlo appostatamente; grandissimo per insidia o tradimento. Ma ammazzare a sangue freddo e senza causa un proprio figlio è un eccesso da non credersi, se a molti delitti, se ad una malvagità consumata un’audacia non si aggiunga tutta nuova e singolare. Anzi non un’audacia solo, ma un sommo furore e una demenza somma¹². E successivamente il

49, 1, 2008, pp. 79-87.

⁹ ASB, *Tribunale del Torrione*, Reg. 7001, fasc. 2. Vedasi anche G. Angelozzi-C. Casanova, *Donne criminali*, cit., pp. 180-187.

¹⁰ I. Magnani, *Collezione delle più celebri difese criminali dell’avvocato Ignazio Magnani bolognese pubblico professore di diritto civile e difensore de’ rei nella legazione di Bologna con ristretto delle cause ed esito dei giudizi*, *Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Domenica Maria Farné, imputata di parricidio*, Bologna 1825.

¹¹ La figura di maggior spessore nel panorama giudiziario felsineo fu certamente quella di Ignazio Magnani, Primo Presidente della Corte d’appello di Bologna, nonché consigliere di Stato nella Sezione Giustizia, che contribuì fattivamente alla realizzazione della nuova legislazione introdotta dal Bonaparte. Criminalista di alto livello, il Magnani faceva parte di quella circoscritta cerchia di intellettuali riformatori moderati della cui collaborazione già il Governo repubblicano si era avvalso per la realizzazione di alcune riforme normative. Cfr. ASB, *Atti del Regio Procuratore Generale presso la Corte d’Appello. Direzioni d’ordine e di massima e sorveglianza alla Corte d’Appello, v. H, b. 2, f. 68*. Sulla figura del Magnani mi permetto di rinviare a D. Hoxha, *La giustizia criminale napoleonica. A Bologna fra prassi e insegnamento*, in corso di stampa.

¹² “Cum multa antea commissa maleficia, tum vita hominis perditissima, tum singularis audacia

Magnani fece leva sull'età avanzata della donna, la quale, per suscitare compassione al collegio giudicante, dichiarò di avere tre anni in più rispetto a quelli che realmente aveva (settantuno) e aggiunse di non avere “più un dente in bocca e che si regge[va] appena in piedi”¹³. Ma se per furore la misera donna peccò, è chiara la legge, che le prescrive la pena; pena non già di morte, ma di custodia e di carcere¹⁴. “Vero è – sentenziava il Magnani – che un delitto così innaturale come il parricidio debba avere il massimo della pena, ma – precisava ancora – questo deve avvenire solo quando concorre il *dolus malus*; laddove questo non si riscontri perché vi è stata una provocazione che attenua la determinazione ad uccidere (e che deve essere provata dall'accusa), la pena inflitta all'imputato non può e non deve essere la pena di morte. “Non si presume che alcuno delinqua senza causa, meno una donna, meno una madre”: concludeva lapidariamente¹⁵. Il 26 settembre 1789 la Congregazione criminale, nonostante l'Uditore Generale avesse concluso per la pena di morte, risparmiò la forca a Domenica in vista dell'età, ma ordinò che fosse segregata a vita nella casa di correzione.

Un altro fosco caso di madri assassine che scosse la Bologna settecentesca è quella di Vittoria Fabiani. Dell'infanticidio si era occupato già nella seconda metà del '600 Gian Domenico Rainaldi, giudice del Tribunale criminale dal 1671 al 1676, che scriveva che le madri, le quali avessero intenzionalmente soffocato il proprio figlio neonato o avessero procurato di abortire sopprimendo un feto animato, incorrevano nella pena della forca, ma precisava subito dopo che tale sanzione non colpiva “mulierem quae ad cohonestandum eius pudicitiam seu ad effugiendum malum foetum occidit; videtur enim carere dolo quae delinquit ut proprium pudorem servet”¹⁶. Più duro del Rainaldi appare nel suo manuale di pratica forense Filippo

ostendatur necesse est: neque audacia solum, SED SUMMUS FUROR, ATQUE AMENTIA = Cic. pro Roscio”: I. Magnani, *Collezione delle più celebri difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani, Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Domenica Maria Farnè*, cit., p. 10.

¹³ “E quando pure forsennata e pazza non si consideri, dovrà almeno, per la decrepita età, giudicarsi come i minori e i fanciulli. Per tal guisa ci ha la natura formati, che al piegare degli anni, come nel corpo, così scemi il vigor nella mente; ed al languore dei muscoli, e delle fibre il languor corrisponda dell'animo e della ragione. Dei minori non meno, dei vecchi si sono le leggi saggiamente occupate a garantirli dalle conseguenze, cui, per la loro imbecillità, sarebbero tutto giorno avventurati. Gli hanno garantiti nei contratti e giudizi civili, sicché bersaglio non siano della circonvenzion della frode. Garantire pur anche li doveano ne' criminali, e prevenire che per una fatale insania il più terribile dei contratti non segnassero, di perdere la vita su di un patibolo. E così in fatti hanno provvisto. È regola che ai vecchi delinquenti si diminuisce la pena”. *Ivi*, p. 11.

¹⁴ *Ibidem*. “Leg. 9. ff. ad. leg. Pompejam de Parricid. §. sane = ivi = Sane si per furorem aliquis parentem occiderit, impunitus erit: ut Divi Fratres rescripserunt super eo, qui per furorem matrem necaverat: nam sufficere furore ipso eum puniri: diligentiusque custodiendum esse, aut etiam vinculis coerendum”.

¹⁵ I. Magnani, *Collezione delle più celebri difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani, Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Domenica Maria Farnè*, cit., p. 3.

¹⁶ G. D. Rainaldi, *Syntaxis rerum criminalium cum adnotationibus ad bannimenta generalia civitatis et legationis Bononiae a clara memoria em.mo & rev.mo domino cardinali Benedicto Iustiniano legato a latere condita autore Ioanne Dominico Raynaldo dictae civitatis & legationis olim auditore nunc vero in Romana curia avvocato, opus in duobus libris. digestum iudicibus et omnibus foro versantibus, ut speratur, non inutile, cum praeter explicationem, et quandam adiectionem ad dicta bannimenta, quaestiones ventiletur iuxta tramites et apices iuris communis, doctorum auctoritatibus ac tribunalium exterorum decisionibus illustratae, divo Petronio dicatum liber primus, Romae MDCXXXVIII*,

Mirogli¹⁷, anch'egli giudice criminale a metà del Settecento¹⁸. Nonostante l'estrema durezza professata in tema di infanticidio, nel Settecento vi furono solo due condanne a morte, quella di Lucia Cremonini, che nel 1709 uccise il figlio neonato, frutto della relazione con un sacerdote, e quella della vedova Sabatina Bruni che nel 1723, all'età di 46 anni, venne processata per aver annegato un figlio appena partorito¹⁹.

Ritornando alla Fabiani, difesa sempre dal Magnani mezzo secolo dopo la Farné, si trattava di una ragazza ventenne, proveniente dalle colline bolognesi, al servizio di un mercante, Mariano Leonardi, che l'aveva resa madre approfittando dell'assenza della moglie Camilla²⁰. L'uomo dichiarò che nell'atto sessuale aveva proceduto con cautela, temendo di ingravidare la ragazza, ma che lei gli avrebbe assicurato di non provare piacere nel coito, e che pertanto – secondo una opinione popolare del tempo – era da escludersi che potesse rimanere incinta. In verità, secondo la deposizione di Mariano, Vittoria gli avrebbe confidato di aver avuto rapporti con il suo padrone precedente senza nessuna conseguenza, circostanza quest'ultima sempre negata dall'imputata. Malgrado gli indizi inconfutabili che indicavano che il parto era avvenuto – nella stanza c'erano vistose tracce di sangue –, Vittoria, inizialmente fuggita con l'aiuto dello stesso Mariano ma poi catturata in un convento, negò di aver partorito e sostenne in un secondo momento di non essersi accorta di essere rimasta incinta. Una volta scoperta, non potendo negare l'evidenza del fatto che aveva partorito, sostenne che la creatura era nata morta perché qualche giorno prima era caduta dalle scale e da quel giorno non aveva più sentito muovere il feto. Sul corpo di questo – trovato in un armadio nella stanza dove dormiva la Fabiani – i periti constatarono un grosso livido e una scalfittura sul collo, prodotta verosimilmente da un'unghia. La tragica conclusione a cui pervennero i periti – Giovanni Domenico Predieri, Clemente Pasi, e Raimondo Landini – fu quella dello strangolamento a mani nude della piccola, che era nata vitale – prova ne fu il 'galleggiamento' dei polmoni – e tutta 'compita' e, quindi, giunta perfettamente a termine, nonostante il tentativo di Vittoria di sostenere che la bambina era nata morta. Solo al termine dell'interrogatorio a cui fu sottoposta, la Fabiani coinvolse anche il padrone di casa, richiedendo che la responsabilità del Leonardi fosse messa a verbale: “Voglio che scriva ancora – disse rivolta al notaio – che io pretendo esser dotata dal mio padrone signor Mariano sudetto perché esso è stato quello che mi ha sverginate e che mi ha resa gravida”.

Nell'esordio della sua memoria difensiva, il Magnani dapprima ammise che il

excudebat Dominicus Antonius Hercules, pp. 407-408. Cfr. anche G. Angelozzi-C. Casanova, *Donne criminali*, cit., pp. 42-45.

¹⁷ F. Mirogli, *Istruzioni teoriche-pratiche criminali di Filippo Mirogli romano fiscale generale dedicate alla sanità di NS Clemente pp. XIII*, Tomo I, Roma 1758.

¹⁸ Per maggiori informazioni sui due magistrati vedasi M. Cavina, *I luoghi della giustizia*, in Adriano Prosperi (a cura di), *Bologna nell'età moderna (secoli XVI-XVIII) I. Istituzioni e forma del potere, economia e società*, Bologna 2008, pp. 367-411.

¹⁹ Sul processo a Lucia Cremonini si rinvia ad A. Prosperi, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Torino 2005. Per il caso di Sabatina Bruni confronta G. Angelozzi-C. Casanova, *Donne criminali*, cit., pp. 122-123, 352.

²⁰ I. Magnani, *Collezione delle più celebri difese criminali dell'avvocato Ignazio Magnani bolognese pubblico professore di diritto civile e difensore de' rei nella legazione di Bologna con ristretto delle cause ed esito dei giudizi, Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Vittoria Fabiani, imputata d'infanticidio*, Bologna 1824.

delitto in questione era ‘atrocissimo’ e ‘nefando’ e, pertanto, passibile di condanna a morte, ma immediatamente dopo aggiunse che gli indizi nella fattispecie in esame “o sono lievissimi o fatalmente si ritorcono”. Spettava all’accusa – aggiungeva – provare che il feto era nato vivo e che fosse morto per mano della madre. Per il primo punto, oltre alle perizie legali sul cadavere vi era la testimonianza della moglie di Mariano, Camilla, che avrebbe udito due vagiti provenienti dalla camera della Fabiani, ma “non avendo verun indizio sulla Fabiani ritenne derivassero dalla strada maestra o da una pigionante che aveva bambini”²¹.

Quanto al secondo punto, invece, l’avvocato bolognese si chiedeva maliziosamente se “il cadaverino ad essi [i periti] mostrato fu poi veramente quello che aveva due giorni prima partorito la Fabiani”. Il corpo era stato visionato dal notaio e descritto genericamente come “di sesso femminile con l’ombelico sciolto” ed era stato portato successivamente “nella stanza del pubblico archivio” del tribunale, dove era rimasto tutta la notte senza che fosse custodito a chiave, diversamente – si lamentava ancora il Magnani – dalla prassi imposta dai ‘pratici criminalisti’ dell’epoca. Il giorno dopo erano state fatte le perizie, senza che fossero chiamati però i testimoni che avevano assistito al suo reperimento e, quindi, senza che ci fosse la necessaria ricognizione. “Se la bambina visitata dai periti è quella che esisteva nella casa de’ Leonardi, il notaio non avrebbe tralasciato di descrivere i lividi, la lacerazione, la depressione del naso e altro. Se poi non è quella, è inutile ogni dubbio” ammoniva il Magnani supponendo una sostituzione del corpo della neonata, visto che i periti avevano descritto particolari che mancavano nella relazione fatta dal notaio al momento della traslazione. “Basterebbe ciò solo per rendere vuota d’effetto ogni fiscale offesa” aggiungeva nuovamente. Ma non solo. A provare l’infanticidio – sosteneva - “converrebbe che almeno i periti dicessero che tal compressione deve ripetersi da mano umana”. Invece, ben lungi da ciò, affermavano gli stessi periti che la morte dell’infante poteva essere provocata da più cause: “in guisa che fa sospettare o di compressione grande sofferta nell’uscire dall’utero, o dalle ossa del pube, o da qualche altra compressione fattagli”. Se è così – ammetteva il nostro avvocato - “la perizia non conchiude la morte per mezzo di mano umana e tanto meno la Curia potrà attribuirle a scelleratezza della madre”. Passava infine a contestare uno ad uno tutti gli indizi che sorreggevano l’accusa e concludeva l’arringa facendo propri tutti gli argomenti, su cui si fondavano le difese delle donne: i concetti di *infirmitas sexus* o *imbecillitas sexus* o *fragilitas sexus*²².

Quasi sempre nelle memorie difensive di donne assassine, infatti, si ritrovano questi stereotipi di inferiorità – e quindi di non imputabilità – femminile (sedotta sventurata, abbandonata), che influenzavano i verdetti dei giudici suscitando compassione. Diversa la scelta di Magnani che, dopo aver chiesto l’assoluzione dell’imputata, così concludeva la sua memoria difensiva: “si tratta d’una sventurata ch’è confessa del parto, ma negativa dell’infanticidio. È dunque confessa

²¹ I. Magnani, *Collezione delle più celebri difese criminali dell’avvocato Ignazio Magnani, Ristretto processuale e fiscale nella causa contro Vittoria Fabiani*, cit., p. 13.

²² Le espressioni “*fragilitas sexus*”, “*infirmitas sexus*”, “*sexus infirmus*” e “*imbecillitas sexus*” compaiono in diverse fonti romanistiche: C. 5,3,20,1; D. 22,6,9; D. 16,1,2,3; D. 49,14,18. Ma esse ebbero anche fortuna presso i padri della Chiesa, da S. Girolamo a S. Agostino, e poi nella letteratura canonistica. Cfr. F. Mercogliano, *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in *Teoria e storia del diritto privato*, n. 4, 2011.

qualificatamente...qui non fa d'uopo l'implorare commiserazione o pietà. Già l'implorarono abbastanza la qualità della causa la debolezza del sesso la tenerezza dell'età. Di pochi giorni avea la misera ecceduto l'angusto confine, oltre il quale soltanto può avere luogo tutta la pena. Era minore de' venti anni quando restò incinta, e di poco li superava quando partorì. Si consideri l'interesse, che tutti hanno nella conservazion della fama, che più hanno le donne, più le fanciulle, più le tenere, e più, ed infinitamente più aver doveva questa sventuratissima giovane per il luogo dov'era, per le persone fra cui viveva, per la tema d'una padrona, per il rimorso Ma no. Si tronchi una perorazione, che condurrebbe a credere non potersi da noi vincere, che risvegliando pietà. No: troppi sono e troppi forti i motivi di giustizia che ci assistono”²³.

Il 26 ottobre 1787 Vittoria Fabiani fu condannata non a morte, bensì alla detenzione per dieci anni nei Mendicanti, una *domus correctionis* anche se nata come istituto di carità. Pena ben più lieve. A partire dall'aprile 1790 la Fabiani presentò diverse istanze supplicando di essere liberata. L'ultima supplica fu presentata dalla madre, Anna Domenichini, e dal suo secondo marito, Pietro Passini, che promettevano di tenerla presso di loro a vivere “cristianamente [...] come ha sempre fatto prima di essere stata in qualità di servente in questa città”. Nel marzo 1792, dopo ben cinque anni di reclusione, Vittoria fu consegnata ai genitori con il precetto “di ben custodirla e ritenerla fuori dalla Legazione sotto pena di essere novamente carcerata e di consumare la pena della carcere nei Mendicanti dalla quale viene graziata”. Quanto al destino del Leonardi, invece, che era rimasto contumace dal momento dell'interrogatorio sino alla conclusione del processo, si sa che ottenne la grazia. Il provvedimento di clemenza, ottenuto con un patteggiamento – un’“onesta composizione”, si legge nel testo – gli costò 20 scudi più altri 2 quale compenso del lavoro del notaio.

Questo atteggiamento più blando dei giudici bolognesi nei confronti delle madri assassine non è solo frutto della cosiddetta ‘cavalleria’ dei giudicanti²⁴, ma trova una spiegazione anche nelle molte attenuanti ravvisabili dalla morale comune che arrivava a giustificare l'omicidio per salvaguardare l'onorabilità della donna. Che le madri si tenessero un figlio illegittimo era impensabile: il frutto della vergogna doveva essere sottratto agli occhi della gente, come se non fosse mai esistito²⁵.

La cifra di questi infanticidi rimane pertanto per lo più occultata o, addirittura, sottratta all'intervento della giustizia a causa dell'omertà di madri e sorelle, o ancora di preti riluttanti a segnalare le ragazze. È pertanto plausibile che nelle carte processuali l'infanticidio come altri crimini domestici sia sottorappresentato. La violenza femminile che si scatena *intra moenia* fatica, a causa della sua segretezza, ad essere quantificata.

Anche se l'infanticidio – insieme con la stregoneria e il veneficio – era

²³ I. Magnani, *Collezione delle più celebri difese criminali*, cit., p. 16.

²⁴ La sussistenza di una sorta di doppio regime in tribunale in presenza di reati femminili, in presenza di un modello di giudice indulgente nei confronti delle debolezze femminili, è stato ampiamente testimoniato da G. Angelozzi-C. Casanova, *Donne criminali*, cit.

²⁵ Un altro processo per infanticidio fu celebrato nel 1746 a carico di Francesca Giacomello di Medicina, condannata a morte, ma poi successivamente graziata. Cfr. ASB, *Tribunale del Torrione*, Reg. 8094/2.

L'imputazione più grave che potesse essere contestata alle donne, non era però l'unica. Tralasciando la prostituzione, crimine – se di crimine vogliamo parlare – femminile per eccellenza²⁶ e raramente perseguito in Tribunale, ricorrente era l'uxoricidio. Fra le donne imputate di uxoricidio nella Bologna del XVIII secolo si può menzionare Lucia Zaratana, difesa dall'avvocato Alessandro Dolfi attorno agli anni venti del Settecento. La Zaratana venne accusata di omicidio con occultamento del cadavere in un pozzo. Una morte violenta della quale il paese aveva subito incolpato la moglie, secondo una regola consuetudinaria – fatta propria dalla dottrina dell'epoca – che additava nell'adultera la prima indiziata per la morte del marito. E che la Zaratana coltivasse rapporti extraconiugali era di comune dominio nel paese. Il Dolfi sosteneva con forza la debolezza degli indizi accusatorii ed elencava una serie di punti connessi alla 'natura femminile', similmente a quanto già visto nella difesa del Magnani, quali la debolezza delle donne e la loro incapacità di ideare e compiere efferati e complessi crimini di sangue, il che avrebbe reso la Zaratana non colpevole per definizione. Ed ancora il Dolfi sottolineava il fatto che l'imputata – quasi cinquantenne – non poteva avere la forza sufficiente per strangolare il marito e occultarne il cadavere²⁷.

Più raro era che finissero davanti al notaio criminale le liti provocate dalla gelosia fra ragazze che si contendevano lo stesso uomo²⁸. Casi sporadici ma non assenti. Così ad esempio va ricordata la vicenda di Liberata Passari e Theresia Saldoni, "moglie di Ippolito Saldoni, detto Ippolitello che vende mele in piazza". Nella querela esposta dalla Passari si legge: "Filo e faccio altri mestieri da donna e di casa abito in Centotrecento e sono qui venuta a esporle come la querelata oggi verso le 22 mi è venuta a trovare dicendo che io tratto il di lei marito benché non è vero e ha incominciato ad ingiuriarmi e darmi dei schiaffi e con un cortello serrato mi ha rivolto un colpo in questo mio braccio destro". Non ci è dato sapere come proseguì la vertenza perché vi sono delle lacune nel fascicolo processuale²⁹.

Le donne d'antico regime a Bologna non solo commettono meno reati degli uomini – e comunque di minor gravità –, ma nella maggioranza dei casi li realizzano in concorso con altri. Tipiche erano, ad esempio, la complicità moglie/marito o madre/figlia, come nel caso della vertenza che vide quali protagoniste Rosa Lanzaroni Marzignoni, detta Treccora di Piazza, ed Elisabetta Pozzi detta la morettina. Ancora una volta il motivo del contendere era un uomo, un certo Gennaro, che era solito intrattenere rapporti con entrambe. Si legge nella deposizione della Lanzaroni che il 12 luglio 1794 Elisabetta "verso l'un ora di notte di venerdì sera mi venne a trovare in piazza e vedendomi passare sotto al portico incominciò a cigarmi vacca porca bue e mi corse dietro con un coltello di guaina". La Pozzi era già stata imputata per un'altra rissa a suo carico: insieme a sua madre Santa era stata denunciata da Maria Trebbi,

²⁶ R. Canosa-I. Colonnello, *Storia della prostituzione in Italia. Dal Quattrocento alla fine del Settecento*, Roma, 1989; E. Tavilla, *Cinquecento posttribolare: dilemmi morali e giuridici in tema di meretrices e meretricium*, in *Le donne e la giustizia fra medioevo ed età moderna. Il caso di Bologna a confronto*, (a cura di M. Cavina, B. Ribémont), Bologna 2014, pp. 91-106.

²⁷ G. Angelozzi-C. Casanova, *Donne criminali*, cit., pp. 143-144. Si veda, in particolare, A. Dolfi, *Allegationes in utroque iure praesertim criminales ad reorum defensam*, Bononiae 1722.

²⁸ Il numero delle cause relative a questa sorta di litigi è esiguo, perché deve essere considerata la clemenza del giudice nel liquidare episodi simili con il *proceditur stante qualitate facti*.

²⁹ ASB, *Tribunale del Torrione*, Reg. 8383/75.

madre di Pietro Bruni con il quale la Pozzi aveva avuto una relazione. Quest'ultima l'aveva accoltellata a seguito delle numerose ingiurie della Trebbi, che mal sopportava la relazione del figlio con l'imputata³⁰.

I rapporti amorosi sono stati causa di numerosi processi anche quando intercorrevano tra persone dello stesso sesso. È ravvisabile nei fascicoli processuali anche un caso di pratiche omosessuali tra donne come si evince dalla denuncia sporta da Anna Maria Marchi nel 1729, che sparse querela contro Lucia Comastri, poiché “si è fatta lecita di ricercarmi sopra l'honore come fanno gli huomini essendo arrabbiata dietro le femine e li fa quello li fanno gli huomini benché essa sia vecchia, havendo tentato più e più volte di volermi montare adosso et alzarmi la stanella”³¹.

Il cammino da percorrere in materia di storia dei crimini femminili appare ancora assai lungo e passa necessariamente attraverso una laboriosa e dettagliata indagine delle fonti documentali d'archivio, opportunamente rilette e decodificate alla luce delle categorie della scienza giuridica del tempo.

³⁰ ASB, *Tribunale del Torrone*, Reg. 8418/77.

³¹ Il caso, tra i pochi rinvenuti nelle carte del Torrone, venne subito archiviato. ASB, *Tribunale del Torrone*, Reg. 7920/1, c. 172 r.